

**CIRCOLARE CDP 22 marzo 2000, n. 1236**

**Circolare attuativa del decreto 28 gennaio 2000 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Mutui alle comunità montane con oneri a carico del fondo nazionale per la montagna.** (Testo integrato con le modifiche apportate dai decreti del Ministro del tesoro del 5 dicembre 2000 e del 31 maggio 2001).

*Alle regioni*

*Alle province autonome di Trento e Bolzano*

*Alle amministrazioni provinciali e comunali*

*Alle comunità montane*

e, per conoscenza:

*Alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome*

*Alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano*

*Alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali*

*All'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.)*

*All'Unione nazionale comuni montani (U.N.C.E.M.)*

*All'Unione province italiane (U.P.I.)*

**ISTRUZIONI PER LA CONCESSIONE DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DI MUTUI CON ONERI A CARICO DEL FONDO PER LA MONTAGNA.**

*Premessa.*

In data 3 febbraio 2000 è stato pubblicato il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 28 gennaio 2000 con il quale sono stati fissati, ai sensi dell'art. 34 della legge 17 maggio 1999, n. 144, i criteri e le modalità per la concessione dei mutui con oneri di ammortamento a carico del fondo nazionale per la montagna.

La legge ha individuato come destinatari dei finanziamenti le comunità montane e ha fissato, come limite di impegno annuale sul bilancio dello Stato, complessivi 30 miliardi di lire per quindici anni.

Il decreto ha indicato quale unico soggetto abilitato a concedere i mutui la Cassa depositi e prestiti. Qualora le risorse erariali non fossero sufficienti, gli enti possono contrarre contestualmente mutui integrativi a carico dei propri bilanci.

Oggetto: Circolare attuativa del decreto 28 gennaio 2000 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Mutui alle comunità montane con oneri a carico del fondo nazionale per la montagna. (Testo integrato con le modifiche apportate dai d

Pubblico

Definitivo

Pag. 1 di 7

Tutto ciò premesso, al fine di agevolare e rendere spedite le operazioni di finanziamento, sono rese note le principali modalità operative, distinte a seconda delle diverse destinazioni previste all'art. 1 del decreto citato.

## PROCEDURA PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI

### Art. 1. - Comma 1.

#### *Oggetto dei finanziamenti.*

Elaborazione dei piani pluriennali di sviluppo socio-economico previsti dall'art. 29, comma 3, della legge n. 142/1990 e dall'art. 7 della legge n. 97/1994. Qualora i piani siano già stati elaborati, le risorse possono essere destinate al loro aggiornamento, completamento ovvero alla realizzazione degli interventi previsti.

I piani devono essere approvati entro il 15 dicembre 2000, ovvero, per le comunità montane costituite dopo il 1° gennaio 2000, entro il 15 giugno 2001<sup>1</sup>.

#### *Risorse disponibili.*

La norma in oggetto riserva agli interventi di cui sopra il 25 per cento delle risorse complessive (30 miliardi di lire) che è pari a 7,5 miliardi di lire.

Poiché tale ammontare va ripartito, in egual misura, tra tutte le comunità montane, ogni singolo ente dispone di una rata annuale a carico dello Stato di Lire 20.832.509 per assumere uno o più mutui per complessive Lire 208.860.000 di capitale concedibile al tasso fisso attuale per mutui a 15 anni (allegato 1).

#### *Istruttoria.*

Termine di presentazione delle domande: le domande di mutuo devono essere presentate entro 3 mesi dalla data di pubblicazione del decreto, pertanto la scadenza è fissata al 3 maggio 2000. Per le comunità montane costituite dopo la pubblicazione del decreto il termine è prorogato ai tre mesi successivi alla loro costituzione.

Gli enti che intendono destinare una quota delle risorse disponibili anche alla realizzazione di interventi previsti nel piano già elaborato, devono specificare il relativo importo in questa fase.

Concessione mutuo/mutui: determinazione del dirigente/segretario generale dell'ente, di assunzione del mutuo (allegato 3); nel caso in cui il finanziamento sia destinato ad opere, è necessaria l'attestazione circa l'intervenuta approvazione del progetto definitivo e l'inserimento nel piano pluriennale. Per le comunità montane di nuova costituzione occorrerà acquisire l'attestazione circa la data di costituzione.

#### *Revoche.*

Entro 30 giorni dall'adozione del piano da parte dell'assemblea della comunità montana deve essere trasmessa alla Cassa depositi e prestiti una dichiarazione del Segretario attestante l'avvenuta adozione della delibera di approvazione, di aggiornamento o completamento. Considerato che il termine ultimo per adottare i piani è il 15 dicembre 2000<sup>2</sup>, l'adozione del piano dovrà essere certificata entro e non oltre il 14 gennaio 2001<sup>3</sup> (salvo che per le comunità di nuova costituzione), pena la revoca del finanziamento che dà luogo all'obbligo di restituire alla Cassa le somme erogate e di pagare gli oneri di ammortamento del mutuo, per la quota interessi, sino al 31 dicembre dell'anno in cui è intervenuta la revoca.

<sup>1</sup> I termini per l'elaborazione e l'approvazione dei piani di sviluppo sono stati unificati al 15 giugno 2001 dal D.M. 5 dicembre 2000 e prorogati al 30 settembre 2001, per le Comunità Montane della regione Lazio, dal D.M. 31 maggio 2001.

<sup>2</sup> Termine prorogato al 15 giugno 2001 dal D.M. 5 dicembre 2000.

<sup>3</sup> Termine aggiornato al 16 luglio 2001.

*Devoluzioni e riduzioni.*

Qualora la spesa definitivamente accertata sia inferiore all'importo concesso è possibile devolvere la parte residua del mutuo al finanziamento di opere previste nel piano. L'utilizzazione della quota di mutuo non impegnata per il finanziamento di specifici interventi previsti nel piano è subordinata all'acquisizione da parte della Cassa depositi e prestiti della delibera consiliare di adozione del piano ovvero di approvazione dell'aggiornamento o del completamento. Se la comunità montana non intende devolvere le risorse ad altri interventi si procederà alla riduzione dei mutui. La Cassa depositi e prestiti si attiverà affinché non restino residui inutilizzati, ma vadano a confluire nelle disponibilità di cui al terzo comma dell'art.1.

## Art. 1. - Comma 2.

*Oggetto dei finanziamenti.*

Progetti, in linea con le priorità indicate nei piani di sviluppo, valutati dai nuclei di valutazione di cui all'art. 1 della legge n. 144/1999 entro il 15 marzo 2001<sup>4</sup>, ovvero dall'assessorato regionale competente, se i nuclei non sono stati costituiti.

*Risorse disponibili.*

La norma in oggetto riserva agli interventi di cui sopra il 65 per cento delle risorse complessive (30 miliardi di lire) pari a 19,5 miliardi di lire.

L'ammontare va ripartito, su base regionale, per il 50 per cento con riferimento al territorio montano delle comunità e per l'altro 50 per cento con riferimento alla popolazione residente secondo gli indicatori forniti nel decreto stesso (allegato 2).

*Istruttoria.*

Presentazione delle domande: le domande di mutuo/mutui devono essere presentate entro 3 mesi dalla data di approvazione del progetto da parte della regione.

Per le comunità montane associate, la domanda di mutuo dovrà essere trasmessa dall'ente coordinatore, a cui viene intestato il mutuo, che deve dare conto dell'intervenuta convenzione ai sensi dell'art. 24 della legge n. 142/1990.

Concessione mutuo/mutui: attestazione circa l'intervenuta approvazione del progetto definitivo ai sensi dell'art.1, comma 2 e art. 4, comma 1, del decreto 28 gennaio 2000.

Per le comunità montane associate l'ente coordinatore deve dar conto dell'approvazione del progetto da parte degli enti convenzionati.

Determinazione del dirigente/segretario generale dell'ente, di assunzione del mutuo; nel caso in cui il finanziamento sia destinato ad enti convenzionati ex art. 24 della legge n. 142/1990 la determinazione è assunta dall'ente coordinatore (allegato 3).

*Devoluzioni e riduzioni.*

Qualora la spesa definitivamente accertata sia inferiore all'importo concesso non è possibile devolvere la parte residua del mutuo al finanziamento delle altre opere previste nel piano, in quanto il decreto limita tale facoltà agli interventi di cui all'art. 1, comma 1. Gli importi residui accertati andranno in riduzione. La Cassa depositi e prestiti si attiverà affinché non restino residui inutilizzati, ma confluiscano nelle disponibilità di cui al terzo comma dell'art. 1.

<sup>4</sup> Termine prorogato al 15 dicembre 2001 dal D.M. 5 dicembre 2000.

## Art. 1. - Comma 3.

*Oggetto dei finanziamenti.*

Progetti, presentati in forma associata dalle comunità montane, selezionati dal comitato tecnico interministeriale per la montagna (CTIM) entro il 15 marzo 2001<sup>5</sup>.

La norma in oggetto riserva agli interventi di cui sopra il 10 per cento delle risorse complessive (30 miliardi di lire) pari a 3 miliardi di lire.

Per le ulteriori risorse che si renderanno disponibili saranno emanate istruzioni integrative.

*Istruttoria.*

Presentazione delle domande: le domande di mutuo dovranno pervenire entro 3 mesi dalla data di approvazione del progetto da parte del CTIM. Considerato che il CTIM deve selezionare i progetti entro il 15 marzo 2001<sup>5</sup>, il termine di presentazione non dovrebbe comunque andare oltre il 15 giugno 2001<sup>6</sup>. Poiché beneficiarie del finanziamento sono le comunità montane associate, la domanda di mutuo deve essere trasmessa dall'ente coordinatore, a cui viene intestato il mutuo, che deve dare conto dell'intervenuto convenzionamento ai sensi dell'art. 24 della legge n. 142/1990.

Concessione mutuo/mutui: determinazione del dirigente/segretario generale dell'ente coordinatore, di assunzione del mutuo (allegato 3);

attestazione circa l'intervenuta approvazione del progetto definitivo da parte delle comunità montane interessate ai sensi dell'art. 1, comma 3 e art. 4, comma 1, del decreto 28 gennaio 2000.

*Devoluzioni e riduzioni.*

Qualora la spesa definitivamente accertata sia inferiore all'importo concesso non è possibile devolvere la parte residua del mutuo al finanziamento delle altre opere previste nel piano, in quanto il decreto limita tale facoltà agli interventi di cui all'art. 1, comma 1. Gli importi residui accertati andranno in riduzione. La Cassa depositi e prestiti si attiverà affinché non restino residui inutilizzati, ma confluiscono nelle disponibilità di cui al terzo comma dell'art. 1.

## Condizioni generali per i mutui di cui all'art. 1 commi 1 - 2 - 3

Erogazioni: sono disposte su domanda dell'ente beneficiario o coordinatore in una o più soluzioni sulla base della dichiarazione del dirigente competente/segretario generale ove è attestata l'avvenuta esecuzione della spesa finanziata.

Interessi di pre-ammortamento: sulle somme erogate in conto mutuo, anteriormente alla data d'inizio dell'ammortamento (che decorre dal primo gennaio successivo alla concessione del mutuo), sono dovuti gli interessi di pre-ammortamento, calcolati al medesimo tasso di concessione, per il periodo che va dalla data di erogazione al 31 dicembre successivo. Gli interessi di pre-ammortamento sono a carico delle comunità montane che, pertanto, se non vogliono sopportare il relativo onere, devono attendere per le erogazioni l'inizio dell'ammortamento ovvero se vi sia capienza far gravare tale onere sul finanziamento.

Se l'Ente intende far gravare gli interessi di pre-ammortamento sul mutuo deve comunicarlo alla Cassa depositi e prestiti quando gli verrà richiesto a fine anno il versamento dell'importo dovuto per gli interessi di pre-ammortamento.

*Il direttore generale SALVEMINI*

<sup>5</sup> Termine prorogato al 15 dicembre 2001 dal D.M. 5 dicembre 2000.

<sup>6</sup> Termine aggiornato al 15 marzo 2002.

**Decreto del Ministro del Tesoro del 28 gennaio 2000 (G.U. n. 27 del 3/2/2000)**  
(art. 1, comma 1)

**Capitale concedibile sulla base del limite d'impegno annuale**

(noto l'impegno annuale)

<i>impegno annuale COMPLESSIVO</i>	7.500.000.000 (1)
<i>impegno semestrale</i>	3.750.000.000
<i>tasso nominale annuo vigente</i>	5,650%
<i>tasso semestralizzato</i>	2,825%
<i>anni d'ammortamento</i>	15
<i>rate</i>	30

**SVILUPPO**

<i>capitale concedibile</i>	75.192.575.407
<i>capitale concedibile arrotondato</i>	75.192.000.000
<i>impegno ann.le su capitale concedibile arr.</i>	7.499.942.607
<i>rata semestrale su capitale concedibile arr.</i>	3.749.971.303

**RIPARTIZIONE PER COMUNITÀ MONTANA**

<i>impegno annuale COMPLESSIVO (per Comunità)</i>	20.833.333 (2)
<i>impegno semestrale</i>	10.416.667
<i>tasso nominale annuo vigente</i>	5,650%
<i>tasso semestralizzato</i>	2,825%
<i>anni d'ammortamento</i>	15
<i>rate</i>	30

**SVILUPPO**

<i>capitale concedibile</i>	208.868.265	
<i>capitale concedibile arrotondato</i>	208.860.000	(arrotondamento alle 10.000 lire)
<i>impegno ann.le su capitale concedibile arr.</i>	20.832.509	
<i>rata semestrale su capitale concedibile arr.</i>	10.416.254	

**note:**

- (1) Pari al 25% delle risorse complessive annuali: 30 mld di lire  
(2) Pari all'impegno annuale complessivo diviso per 360 Comunità Montane

**Decreto del Ministro del Tesoro del 28 gennaio 2000 (G.U. n. 27 del 3/2/2000)**

(art. 1, comma 2)

Indicatori di superficie e popolazione montana dei comuni appartenenti a comunità montane

(allegato 1 del decreto)

**Capitale concedibile sulla base del limite d'impegno annuale**

(noto l'impegno annuale)

impegno annuale	19.500.000.000	pari al 65% delle risorse complessive annuali: 30 mld di lire
impegno semestrale	9.750.000.000	
tasso nominale annuo vigente	5,650%	
tasso semestralizzato	2,825%	
anni d'ammortamento	15	
rate	30	

**SVILUPPO**

<b>capitale concedibile</b>	<b>195.500.696.058</b>	
<b>capitale concedibile arrotondato</b>	<b>195.500.690.000</b>	(arrotondamento alle 10.000 lire)
<b>impegno ann.le su capitale concedibile arr.</b>	<b>19.499.999.396</b>	
<b>rata semestrale su capitale concedibile arr.</b>	<b>9.749.999.698</b>	

**PIANO DI RIPARTO REGIONALE**

REGIONE	SUPERFICI MONTANE	%	POPOLAZIONE MONTANA	%	INDICATORE DI RIPARTO	Capitale finanziabile calcolato sulla base del tasso nominale annuo vigente	Rata annuale calcolata sulla base del limite d'impegno e dell'indicatore di riparto
						<b>195.500.690.000</b>	
<b>Piemonte</b>	1.316.629	8,69%	662.606	6,80%	<b>7,7438%</b>	<b>15.139.131.142</b>	<b>1.510.035.884</b>
<b>Aosta</b>	326.341	2,15%	119.610	1,23%	<b>1,6906%</b>	<b>3.305.045.056</b>	<b>329.658.062</b>
<b>Lombardia</b>	1.021.774	6,75%	1.188.901	12,19%	<b>9,4692%</b>	<b>18.512.438.834</b>	<b>1.846.502.727</b>
<b>Trentino</b>	1.360.685	8,98%	924.281	9,48%	<b>9,2310%</b>	<b>18.046.714.537</b>	<b>1.800.049.573</b>
<b>Veneto</b>	588.592	3,89%	383.192	3,93%	<b>3,9078%</b>	<b>7.639.813.362</b>	<b>762.024.730</b>
<b>Friuli</b>	447.102	2,95%	177.518	1,82%	<b>2,3861%</b>	<b>4.664.871.060</b>	<b>465.292.402</b>
<b>Liguria</b>	439.080	2,90%	343.177	3,52%	<b>3,2091%</b>	<b>6.273.826.347</b>	<b>625.775.867</b>
<b>Emilia</b>	846.288	5,59%	350.919	3,60%	<b>4,5930%</b>	<b>8.979.255.374</b>	<b>895.625.892</b>
<b>Toscana</b>	933.950	6,17%	456.199	4,68%	<b>5,4222%</b>	<b>10.600.387.144</b>	<b>1.057.323.886</b>
<b>Umbria</b>	717.399	4,74%	514.470	5,28%	<b>5,0062%</b>	<b>9.787.092.850</b>	<b>976.202.747</b>
<b>Marche</b>	560.023	3,70%	298.862	3,07%	<b>3,3811%</b>	<b>6.610.046.328</b>	<b>659.311.757</b>
<b>Lazio</b>	759.536	5,01%	725.676	7,44%	<b>6,2283%</b>	<b>12.176.343.227</b>	<b>1.214.515.882</b>
<b>Abruzzo</b>	763.248	5,04%	369.977	3,79%	<b>4,4166%</b>	<b>8.634.432.831</b>	<b>861.231.949</b>
<b>Molise</b>	349.149	2,31%	237.044	2,43%	<b>2,3680%</b>	<b>4.629.500.866</b>	<b>461.764.441</b>
<b>Campania</b>	758.808	5,01%	721.366	7,40%	<b>6,2038%</b>	<b>12.128.437.723</b>	<b>1.209.737.600</b>
<b>Puglia</b>	479.586	3,17%	330.852	3,39%	<b>3,2796%</b>	<b>6.411.664.260</b>	<b>639.524.357</b>
<b>Basilicata</b>	694.642	4,59%	338.294	3,47%	<b>4,0276%</b>	<b>7.874.080.514</b>	<b>785.391.448</b>
<b>Calabria</b>	990.849	6,54%	764.422	7,84%	<b>7,1905%</b>	<b>14.057.491.050</b>	<b>1.402.148.890</b>
<b>Sardegna</b>	1.793.774	11,84%	843.340	8,65%	<b>10,2455%</b>	<b>20.030.117.495</b>	<b>1.997.881.906</b>
<b>Totale</b>	<b>15.147.455</b>	<b>100,00%</b>	<b>9.750.706</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>195.500.690.000</b>	<b>19.500.000.000</b>

Oggetto: Circolare attuativa del decreto 28 gennaio 2000 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Mutui alle comunità montane con oneri a carico del fondo nazionale per la montagna. (Testo integrato con le modifiche apportate dai d

Pubblico

Definitivo

Pag. 6 di 7

Cassa Depositi e Prestiti: Via Goito, 4 - 00185 Roma - Tel 06/42211 - Telefax 06/42214026-42212480-42212481-42212482 - Telex 622568

DEPCASI - Ind. Teleg. CASDEP - C.F. 80199230584 - Sito Internet: <http://www.cassaddpp.it>

**Documenti da prodursi per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 1, del Decreto del  
Ministro del Tesoro del 28 gennaio 2000**

**Adesione di massima interventi di cui all'art. 1 - comma 1 (25% delle risorse)**

Domanda di mutuo, da produrre entro e non oltre il 3 maggio 2000, a firma del legale rappresentante o del dirigente competente con l'indicazione del fabbisogno finanziario specificando la destinazione dei fondi:

- elaborazione, aggiornamento e completamento del piano di sviluppo per Lire .....
- realizzazione di interventi previsti nel piano per Lire ..... (indicare l'opera .....

I approvato dal Consiglio dell'ente con delibera n. .... del .....

I da approvare

(la richiesta dovrà contenere l'indicazione del codice fiscale, denominazione e indirizzo della Comunità montana).

**Concessione dei mutui interventi di cui all'art. 1 commi 1 - 2 e 3**

- Domanda di concessione di Lire ..... del mutuo/quota mutuo e nel caso in cui il finanziamento sia destinato ad opere, è necessaria l'attestazione circa l'intervenuta approvazione del progetto definitivo da parte della Giunta e l'inserimento dell'opera nel piano pluriennale.
- Determinazione del Dirigente/Segretario Generale di assunzione del mutuo adottata secondo lo schema sottoindicato.

**Schema di Determinazione dirigenziale**

Vista la legge 31 gennaio 1994 n. 97 recante nuove disposizioni per le zone montane

Vista la legge 17 maggio 1999 n. 144 art. 34

Visto il decreto 28 gennaio 2000 che autorizza le comunità montane a contrarre mutui quindicennali con oneri a carico del fondo nazionale per la montagna

**D E T E R M I N A**

- di assumere con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di Lire ..... per .....
- il mutuo sarà ammortizzato in 30 (TRENTA) rate semestrali comprensive del capitale e dell'interesse
- l'onere di ammortamento sarà assunto dallo Stato ai sensi della L. 144/1999
- di impegnarsi, se la pubblicità delle gare relative ai lavori viene effettuata attraverso la pubblicazione dell'estratto del bando sui quotidiani, ad inserire la dicitura "l'opera verrà finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale"
- di impegnarsi a porre sul luogo dei lavori un cartello con la dicitura "opera finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale".

**IL DIRIGENTE**

Oggetto: Circolare attuativa del decreto 28 gennaio 2000 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Mutui alle comunità montane con oneri a carico del fondo nazionale per la montagna. (Testo integrato con le modifiche apportate dai d

Pubblico	Definitivo		Pag. 7 di 7
----------	------------	--	-------------